

Roma, 13 luglio 2026

Circolare n. 171/2026

Oggetto: Notizie in breve.

Dogane - Regime del transito - Nuove modalità di fornitura dei sigilli - Dall'1 ottobre 2026 non sarà più possibile acquistare in anticipo sigilli ADM non destinati a specifiche operazioni di transito. I sigilli saranno rilasciati dagli Uffici ADM solo per la relativa dichiarazione di transito, nella quantità strettamente necessaria e previo pagamento. Resta invariata la possibilità di utilizzare sigilli di modello particolare, se preventivamente autorizzati. Gli operatori sono invitati ad adeguare per tempo la propria organizzazione - Avviso ADM del 22 giugno 2026.

Dogane -Tax refund - Istruzioni operative - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito le modalità operative della nuova procedura di validazione unica per i rimborsi IVA Tax Free ai viaggiatori extra UE. Gli intermediari che intendono aderire dovranno presentare un'apposita istanza via PEC, indicando gli operatori con cui hanno stipulato accordi di mutua validazione e attestando il rispetto della normativa sulla privacy. La procedura, integrata con il sistema Otello 2.0 e l'App Tax Refund, punta a semplificare la gestione dei rimborsi, garantendo al contempo maggiore tracciabilità e sicurezza delle operazioni - Avviso ADM del 26 giugno 2026.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [255/2025](#) e [100/2024](#)
Allegati due
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO

REGIME DEL TRANSITO - NUOVE MODALITÀ DI FORNITURA DEI SIGILLI ADM A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2026

Roma, 22 giugno 2026 – Si informa che, a decorrere dal **1° ottobre 2026**, cesserà la possibilità di acquisire preventivamente quantitativi di sigilli ADM non riferiti a specifiche operazioni di transito.

Pertanto, dalla predetta data, i sigilli ADM saranno forniti dagli Uffici delle dogane e dei monopoli (UADM) esclusivamente con riferimento alla specifica dichiarazione di transito per la quale ne sia necessario l'utilizzo e nel quantitativo strettamente necessario alla relativa operazione, previo pagamento dell'importo unitario dovuto secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.

Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di utilizzare sigilli di un modello particolare, preventivamente autorizzati ai sensi della normativa doganale unionale vigente.

Si invitano quindi tutti gli operatori interessati a programmare tempestivamente gli adeguamenti organizzativi eventualmente necessari.

AVVISO

TAX REFUND - ISTRUZIONI OPERATIVE **ARTICOLO 1, COMMA 934, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.**

Roma, 26 giugno 2026 –In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e dalla Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 9969 del 5 maggio 2026, adottata previo concerto dell'Agenzia delle entrate in conformità alla medesima disposizione normativa, si comunicano le seguenti modalità operative ai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, di importo complessivo superiore a 70 euro, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione da viaggiatori domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea.

Preliminarmente, si rappresenta che la procedura in argomento si affianca alla funzionalità già resa disponibile agli acquirenti mediante l'App Tax Refund, pubblicata sugli store digitali di riferimento, che permette la consultazione diretta - e in modalità unica - a cura del viaggiatore domiciliato o residente al di fuori dell'Unione europea di tutte le fatture cd. tax free emesse nei confronti del medesimo soggetto, nonché la presentazione delle relative richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, secondo i limiti di legge, indipendentemente dall'operatore incaricato dell'erogazione del servizio.

Gli operatori che esercitano l'attività di intermediazione sui sistemi Otello 2.0, e che intendono aderire all'ulteriore modello di validazione unica sono tenuti a presentare apposita istanza, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dir.dogane@pec.adm.gov.it, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma e rappresentanza risultanti dall'ordinamento interno dell'organizzazione aziendale o da specifico atto di conferimento.

L'istanza dovrà indicare la denominazione (o ragione sociale) e la partita IVA degli altri intermediari con i quali sia stato previamente concluso un accordo di mutua validazione ai fini dell'adesione alla procedura disciplinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'istanza medesima dovrà essere presentata autonomamente da ciascun operatore interessato, al fine di consentire l'abilitazione delle funzionalità informatiche sul sistema Otello 2.0 necessarie alla consultazione delle fatture emesse da soggetti non appartenenti alla propria rete commerciale. L'istanza dovrà, altresì, essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente, attestante che l'operatore richiedente e i cedenti aderenti alla procedura hanno adeguatamente integrato le informative e le relative richieste al trattamento dei dati personali rese agli interessati, prevedendo espressamente la comunicazione, la condivisione e il trattamento dei dati relativi alle operazioni commerciali da parte degli altri intermediari aderenti al sistema di mutua validazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della gestione operativa delle fatture riferite ad altri intermediari aderenti al sistema di mutua validazione, e per esigenze di sicurezza, tracciabilità e riconducibilità delle operazioni materiali e giuridiche connesse al procedimento di rimborso dell'IVA, l'operatore dovrà indicare nell'apposita procedura informatica prevista sul sistema Otello 2.0 il codice identificativo della richiesta associata alla fattura oggetto di lavorazione.

Tale requisito è volto a garantire che l'accesso ai dati e le conseguenti attività di gestione della pratica siano effettuati esclusivamente da soggetti previamente individuati dal viaggiatore interessato, assicurando la piena tracciabilità delle operazioni svolte e la corretta imputazione delle responsabilità derivanti dalla gestione del rimborso ai sensi della normativa vigente.



Claudio
Oliviero
Agenzia delle
dogane e dei
monopoli
26.06.2026
15:30:36
GMT+02:00